

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2011

che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2011) 4594]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/394/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces ⁽⁴⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero al porto di Rostock è stato chiuso il 31 marzo 2011. È pertanto opportuno sopprimere tale posto d'ispezione frontaliero dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alla notifica della Spagna, l'attuale sospensione del riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Almería non è più applicabile. È pertanto

opportuno modificare la voce per tale posto d'ispezione frontaliero. Inoltre la Spagna ha comunicato che, alle voci riguardanti il posto d'ispezione frontaliero al porto di Vigo di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, il centro d'ispezione «Pantalán 3» deve essere soppresso e il nome del centro d'ispezione «Vieirasa» deve essere modificato in «Puerto Vieira».

- (4) In seguito alla notifica della Francia, talune categorie di prodotti di origine animale, che attualmente possono essere controllate nel posto d'ispezione frontaliero del porto di Brest, vanno aggiunte nelle voci relative a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) In seguito alla notifica dell'Italia, vanno soppressi i posti d'ispezione frontalieri al porto e all'aeroporto di Reggio Calabria, al porto di Olbia e agli aeroporti di Rimini e Palermo. Inoltre, l'Italia ha comunicato che solo un numero limitato di specie di animali vivi sono consentiti al posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale. Occorre quindi modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri per l'Italia.
- (6) In seguito alla notifica dell'Ungheria, il nome del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Budapest deve essere modificato in «Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér».
- (7) I Paesi Bassi hanno comunicato che al posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Maastricht solo gli animali da zoo sono consentiti al centro d'ispezione «MHS Live». È pertanto opportuno modificare la voce per tale posto d'ispezione frontaliero.
- (8) In seguito alla notifica dell'Austria, il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Linz deve essere riconosciuto per tutti gli ungulati.
- (9) In seguito alla notifica del Portogallo, le voci per i posti d'ispezione frontalieri nei porti di Peniche e Setúbal devono essere soppressi dall'elenco delle voci per tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

- (10) L'allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).
- (11) In seguito alle notifiche di Germania, Irlanda, Francia e Austria, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all'elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

—

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte relativa alla Germania, la voce relativa al porto di Rostock è soppressa;

b) la parte concernente la Spagna è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería	ES LEI 4	A		HC(2), NHC(2)	O»
----------	----------	---	--	---------------	----

ii) la voce relativa all'aeroporto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo	ES VGO 1	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Frioya	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frigalsa	HC-T(FR)(2)(3)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2)(3)	
			Puerto Vieira	HC-T(FR)(3)	
			Fandicosta	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)»	

c) nella parte relativa alla Francia, la voce riguardante il porto di Brest è sostituita dalla seguente:

«Brest	FR BES 1	P		HC(1)(2), NHC»	
--------	----------	---	--	----------------	--

d) la parte concernente l'Italia è così modificata:

i) sono sopprese le voci seguenti:

«Olbia	IT OLB 1	P		HC-T(FR)(3)»	
«Palermo (*)	IT PMO 4	A		HC-T (*)»	
«Reggio Calabria (*)	IT REG 1	P		HC (*), NHC (*)»	
«Reggio Calabria (*)	IT REG 4	A		HC (*), NHC (*)»	
«Rimini	IT RMI 4	A		HC(2) (*), NHC(2) (*)»	

ii) la voce per l'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale è sostituita dalla seguente:

«Bologna-Borgo Panigale	IT BLQ 4	A		HC(2), NHC(2)	O(14)»
-------------------------	----------	---	--	---------------	--------

e) nella parte relativa all'Ungheria, la voce relativa all'aeroporto di Budapest è sostituita dalla seguente:

«Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér	HU BUD 4	A		HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	O»
---	----------	---	--	--------------------------------------	----

f) nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht	NL MST 4	A	MHS Products	HC(2), NHC(2)	
			MHS Live		U, E, O(14)»

g) nella parte relativa all'Austria, la voce relativa all'aeroporto di Linz è sostituita dalla seguente:

«Linz	AT LNZ 4	A		HC(2), NHC(2)	U, E, O»
-------	----------	---	--	---------------	----------

h) nella parte relativa al Portogallo, le voci relative ai porti di Peniche e Setubal sono soppresse;

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte concernente la Germania è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT SALZGITTER» è sostituita dalla seguente:

«DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS»

ii) la voce relativa all'unità locale «DE16203 GOSLAR, LANDKREIS» è sostituita dalla seguente:

«DE16203 GOSLAR, LANDKREIS U. SALZGITTER, STADT».

b) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

i) le seguenti voci relative alle unità locali sono soppresse:

«IE01100 LAOIS;

IE01800 MONAGHAN;

IE02400 WESTMEATH»

ii) la voce relativa all'unità locale «IE00900 KILDARE» è sostituita dalla seguente:

«IE00900 KILDARE/DUBLIN/LAOIS/WEST WICKLOW»;

iii) la voce relativa all'unità locale «IE00200 CAVAN» è sostituita dalla seguente:

«IE00200 CAVAN/MONAGHAN»

iv) la voce relativa all'unità locale «IE01900 OFFALY» è sostituita dalla seguente:

«IE01900 OFFALY/WESTMEATH»

c) nella parte relativa alla Francia è soppressa la seguente voce relativa all'unità locale:

«FR16400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)»

d) la parte relativa all'Austria è così modificata:

i) le seguenti unità locali sono aggiunte alle voci dell'unità regionale «AT00100 BURGENLAND»:

«AT00109 MAG. D. FREISTADT EISENSTADT;

AT00110 STADTGEMEINDE RUST»

ii) la voce relativa all'unità locale «AT00413 VOEÖCKLABRUCK» è sostituita dalla seguente:

«AT00413 VOECKLABRUCK».
